

**CODICE DEONTOLOGICO E DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
PER I PROFESSIONISTI CIRCENSI, DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO
E I DETENTORI DI ANIMALI IN CATTIVITA'**



Roma, marzo 2012

Sommario

- **PROPONENTE**
- **MINISTERI COMPETENTI**
- **PREMESSO IN FATTO**
- **NORMATIVA VIGENTE (LEGISLAZIONE ITALIANA ED EUROPEA – Direttive e Regolamenti)**
- **PROVVEDIMENTI AUSPICABILI COLLEGATI FUNZIONALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA**
- **CODICE DEONTOLOGICO E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER I PROFESSIONISTI CIRCENSI, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E I DETENTORI DI ANIMALI IN CATTIVITA’**

TITOLO I - AMBITO OPERATIVO

1. Finalità e scopi istituzionali
2. Giurisdizione e territorio
3. Definizione e inquadramento dei soggetti professionali
4. Sicurezza e prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro

TITOLO II - SALUTE DEGLI ANIMALI

1. Qualità di vita degli animali al di fuori dell’attività di addestramento
2. Trattamenti sanitari
3. Condizioni di sicurezza e benessere nel trasporto

TITOLO III - LAVORARE CON GLI ANIMALI

1. Addestramento
2. Modalità di esibizione
3. Rapporto ed interazione con il pubblico

TITOLO IV - CARATTERISTICHE TECNICO PROFESSIONALI DEGLI ADDESTRATORI, CONDUTTORI E ADDETTI AGLI ANIMALI

1. Scuola Professionale di Abilitazione
2. Commissione Amministrativa
3. Certificato e Attestato professionale da parte del Prefetto

TITOLO V - PROFILI GIURIDICO AMMINISTRATIVI

1. Conservazione della documentazione
2. Applicazione e osservanza delle norme
3. Sanzioni

- **ALLEGATI**

(Elaborazione e redazione testo: Roberto Baraldini, Giuseppe Iafrate)

**CODICE DEONTOLOGICO
E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
PER I PROFESSIONISTI CIRCENSI,
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
E I DETENTORI DI ANIMALI IN CATTIVITA'**

Proponente:

Gaetano MONTICO

nato a Taio (TN) il 19 gennaio 1946, residente in Latina,
Strada Acque Alte km. 0,500

nella qualità di:

- *Presidente SIAC EUROPA sindacato addestratori e detentori animali nati in cattività*
- *Vicepresidente della F.I.S.V. (Federazione Italiana Spettacolo Viaggiante)*

Ministeri competenti ai quali è inoltrata la proposta:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela della Natura

Ministero dell'Interno

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero della Salute

Premesso in fatto

L'obiettivo della proposta è quello di fornire un codice deontologico di autoregolamentazione rivolto ai professionisti del settore sul trattamento e il benessere degli animali, quali attori protagonisti dello spettacolo circense e dal vivo, nel rispetto della lunga tradizione del circo classico, parte integrante del patrimonio tradizionale del nostro paese.

Un serio regolamento basato su standard internazionalmente condivisi, quali sono quelli recepiti nelle direttive europee vigenti, unitamente a un sistema di autorizzazione di tutti gli operatori coinvolti, di una periodica ispezione e visita degli animali non addomesticati da parte di specialisti qualificati, oltre all'applicazione rigida delle regole, può contribuire a garantire un'elevata qualità nella cura degli animali. Contestualmente è possibile valorizzare, avvalendosi di questa metodologia operativa, la formula artistica del circo classico e dello spettacolo dal vivo, promuovendone le componenti sociali, culturali e di aggregazione tra i popoli nel solco della migliore tradizione europea”

Normativa vigente

Legislazione italiana di riferimento:

- Legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”

Art.1: “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”

- Decreto e Circolari applicabili con interpretazione analogica ed estensiva alla materia oggetto della proposta:

- Decreto Interministeriale del 19 aprile 1996, emanato in attuazione dell'art. 6, della legge 07.02.1992, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'elenco delle specie animali, che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996;

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.22720.10089.G(27) del 7 maggio 1997, con la quale sono state diramate le direttive concernenti la verifica dell'idoneità delle strutture di custodia, prevista dal 3° comma dell'articolo 6 della legge 07.02.1992, n. 150;

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C. 15515.10089.G(27) del 30 luglio 1998.

- Autorizzazioni Amministrative:

- Acquisizione parere delle singole Commissioni provinciali di vigilanza sul territorio competenti sui locali di pubblico spettacolo.

Legislazione europea:

- Regolamento (CE) N. 338/97 del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie, della flora e delle fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

- Regolamento (CE) N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

- Regolamento (CE) N. 1/2005 del CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) n.1255/97”;

- Regolamento (CE) N. 1739/2005 della COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 “che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri”.

**Provvedimenti auspicabili collegati funzionalmente
alla presentazione della proposta**

a) Pubblicazione decreto che riconosca efficacia esecutiva alle norme introdotte dal codice;

b) Recepimento standard europei indicati nelle direttive citate.

**CODICE DEONTOLOGICO
E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
PER I PROFESSIONISTI CIRCENSI,
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
E I DETENTORI DI ANIMALI IN CATTIVITA’**

TITOLO I

AMBITO OPERATIVO

- 1. Finalità e scopi istituzionali*
- 2. Giurisdizione e territorio*
- 3. Definizione e inquadramento dei soggetti professionali*
- 4. Sicurezza e prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro*

Art. 1

Il codice dovrà stabilire standard e requisiti di qualità per garantire:

- a) il rispetto delle esigenze di salute e benessere degli animali nei circhi e in tutti gli spettacoli dal vivo;
- b) l’esistenza di efficaci misure di sicurezza per gli operatori professionali e il pubblico degli spettacoli;
- c) la distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in materia di salute, benessere e sicurezza.

Art. 2

Le norme contenute nel codice saranno applicabili a tutti i circhi e spettacoli che operino nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3

Gestore del circo: è il proprietario del circo, il suo agente o altra persona con responsabilità generale sulla struttura.

Personale del circo: sono tutti i dipendenti e collaboratori impiegati.

Addetto agli animali: è il personale che si occupa del trattamento degli animali compresi gli addestratori, i conduttori e i custodi.

Conduttore: è la persona impegnata ad assistere allo spostamento, collocazione, trasporto o sconfinamento di un animale, o che controlli gli animali per scopi di presentazione al pubblico.

Addestratore: è la persona che interagisce con l'animale allo scopo di indurlo ad apprendere un nuovo comportamento o a modificare un comportamento preesistente.

Art. 4

I responsabili dei circhi e delle strutture di spettacolo dovranno adottare tutte le misure atte a prevenire possibili pericoli per gli spettatori, gli operatori e gli animali.

Ogni qual volta le specie non addomesticate vengano mostrate in pubblico occorrerà utilizzare delle barriere di allontanamento di altezza minima m. 1,10 a una distanza minima di m. 2 dalla recinzione interna e/o esterna.

La pista del circo e qualsiasi pista o area di esercitazione dovrà essere adeguatamente illuminata in tutti i momenti in cui sono presenti gli animali e, se ciò avvenisse al di fuori degli orari di spettacolo, dovranno essere collocati sulle porte di entrata dei locali appositi segnali di avvertimento per avvisare che vi sono animali sulla pista.

I circhi dovranno possedere un piano di recupero e salvataggio per ciascuna specie animale custodita. Questi piani dovranno essere revisionati regolarmente e dovrà essere svolta una esercitazione mensile affinché il personale del circo venga a conoscenza dei piani e di come attuarli in caso di necessità.

Qualsiasi porta, cancello e porta scorrevole che dà accesso alle recinzioni in cui sono tenute le specie non addomesticate dovrà avere una chiusura a chiave.

Ciascun circo e ciascun spettacolo dovrà approntare un piano di evacuazione in caso di incendio e/o calamità naturale.

Tutti i circhi e spettacoli dovranno essere coperti da un'assicurazione di responsabilità civile.

TITOLO II

SALUTE DEGLI ANIMALI

1. Qualità di vita degli animali al di fuori dell'attività di addestramento

2. Trattamenti sanitari

3. Condizioni di sicurezza e benessere nel trasporto

Art. 1

Ciascun circo dovrà dotarsi di un numero di addetti sufficiente a garantire il trattamento appropriato di ogni animale.

Gli addetti agli animali dovranno ricevere una adeguata e specifica formazione per la specie di loro competenza ed essere in grado di valutarne le condizioni di benessere e salute includendo una conoscenza dei comportamenti delle specie e una rapida comprensione dei cambiamenti comportamentali che potrebbero essere segnale di malessere e/o salute compromessa.

Ove un animale manifesti segni di sofferenza, gli addetti dovranno saperne interpretarne le cause e consultare un veterinario. Occorrerà contattare urgentemente il personale medico qualora l'animale risulti ammalato, ferito e manifesti dolore acuto.

Tutti gli animali dovranno usufruire di sistemazioni adeguate alla specie e alle esigenze individuali di riparo, alimentazione, gioco, esercizio, riposo e sonno.

Le recinzioni per la sistemazione dell'animale dovranno essere preventivamente installate al momento dell'arrivo dello spettacolo presso un nuovo sito.

Le recinzioni esterne dovranno essere adeguatamente tese e perfettamente ancorate al suolo per impedire fughe. Dovranno essere costruite utilizzando materiali adeguati all'uso.

Gli animali ospitati nella stessa recinzione dovranno essere compatibili. Gli animali non dovranno essere ospitati vicino ad altri che possano causare loro disagio o metterne a rischio l'incolumità.

Gli addetti agli animali dovranno eseguire ispezioni e valutazioni regolari sulla sistemazione degli animali per monitorarne lo stato di igiene, salute e benessere.

Il cibo offerto agli animali dovrà essere adeguato alle esigenze nutrizionali delle singole specie e dovrà essere appropriato alle necessità contingenti di ciascuna. Andranno considerati i periodi di letargo, le diete e le eventuali cure veterinarie prescritte dal personale sanitario.

Tutti gli strumenti, gli utensili, i contenitori e le superfici di lavoro adoperate dovranno essere puliti e risultare in buone condizioni.

Le pratiche di igiene quotidiana degli animali, come pulizia dentale e delle zampe, dovranno svolgersi secondo la prassi veterinaria vigente.

Dovrà essere stabilito, in accordo con le altre professionalità del circo, e mantenuto, un piano efficace di controllo di insetti, dei parassiti e degli infestanti di uccelli e mammiferi.

I rifiuti alimentari e fecali dovranno essere rimossi il più frequentemente possibile, per motivi di igiene, profilassi e prevenzione delle malattie.

Dopo la morte di un animale dovrà essere istruito un esame post mortem a cura del personale sanitario e andranno approntati gli interventi d'igiene e disinfezione necessari. Gli animali deceduti dovranno essere trattati in base alle norme vigenti.

Art. 2

Ogni spettacolo dovrà istituire un rapporto professionale costante con uno o più veterinari specializzati. Ogni animale dovrà essere visitato frequentemente e non meno di una volta ogni quattro mesi, a prescindere dal suo stato di salute. I veterinari dovranno rilasciare una relazione della visita. Se il veterinario abituale non fosse disponibile, si potrà ricorrere ad un sostituto, invitandolo a contattare il sanitario abituale.

Le vaccinazioni e i trattamenti dovranno essere eseguiti su tutti gli animali in base alle norme stabilite dal Regolamento (CE) n. 1739/2005 e alla legislazione vigente sulla salute degli animali, la prevenzione e la profilassi delle malattie.

I medicinali con prescrizione dovranno essere somministrati sotto stretto controllo del personale medico.

Dovrà essere approntato un apposito registro per ogni animale nel quale verranno annotate tutte le indicazioni mediche, comprese relazioni dei veterinari e le prescrizioni dei medicinali. Il registro dovrà viaggiare con l'animale al fine di consentire a qualsiasi veterinario consultato o alle autorità competenti di prenderne visione.

Lo smaltimento dei rifiuti clinici dovrà avvenire secondo la legge vigente.

Art. 3

Il trasporto con mezzi diversi dall'aereo potrà effettuarsi solo in presenza di un addestratore autorizzato per la specie, il quale sarà responsabile, insieme con il gestore del circo, della salute e del benessere dell'animale.

Il trasporto con altri mezzi dovrà garantire, per evitare sofferenza all'animale:

- ventilazione e illuminazione adeguate sia durante gli spostamenti sia durante le soste;
- protezione adeguata dalle condizioni climatiche;

- assenza di bordi e sporgenze che potrebbero ferire gli animali
- separazione degli animali, secondo le caratteristiche delle specie e la loro compatibilità.

I mezzi di trasporto dovranno essere sufficientemente ampi per consentire all'animale di girarsi liberamente, stare in piedi e sdraiarsi. Dovranno inoltre rispondere ai requisiti di sicurezza, igiene e disinfezione previsti dalle norme vigenti.

Tutti gli animali dovranno avere a disposizione acqua potabile e cibo prima e nel corso del trasporto, secondo le loro diverse esigenze e con le dovute scorte previste per le diverse specie.

Le specie non addomesticate non dovranno essere estratte dal mezzo di trasporto durante lo spostamento eccetto in condizioni di emergenza: in tal caso si adotteranno tutte le procedure necessarie ad impedirne la fuga sotto la supervisione e la responsabilità di addestratori, conduttori e addetti.

Le recinzioni degli animali dovranno, ove possibile, viaggiare in anticipo rispetto agli animali ed essere installate sul nuovo sito prima del loro arrivo, al fine di ridurre la permanenza degli animali nel mezzo di trasporto.

Durante il trasporto internazionale per via aerea dovranno essere seguite le raccomandazioni dettate dalla IATA.

TITOLO III

LAVORARE CON GLI ANIMALI

1. Addestramento

2. Modalità di esibizione

3. Rapporto ed interazione con il pubblico

Art. 1

L'addestramento degli animali dovrà essere eseguito da professionisti qualificati utilizzando le migliori procedure, nel pieno rispetto del benessere e della salute dell'animale, nel lungo e breve termine.

Durante l'addestramento andrà prestata particolare attenzione alle caratteristiche scheletrico muscolari e psicologiche dell'animale affinché le stesse siano in grado di rispondere alle sollecitazioni. In caso contrario sarà opportuno interrompere immediatamente l'addestramento.

Particolare riguardo dovrà essere riservato ai giovani animali in crescita ed a quelli anziani, utilizzando regimi di addestramento adeguatamente bilanciati.

Un animale ammalato non dovrà venire in alcun modo addestrato finché il personale medico non lo dichiara idoneo all'attività.

I sistemi e i metodi di addestramento dovranno basarsi sull'approccio di ricompensa positiva. Tale ricompensa per aver eseguito correttamente l'esercizio dovrà essere immediata e tangibile per la sensibilità dell'animale.

Tutte le attrezzature impiegate nell'attività di addestramento dovranno essere di facile utilizzo tali da presentare una scarsa potenzialità di rischio di danno fisico per l'animale.

Qualsiasi sgabello, scaletta, asse o gradino utilizzati come accessori di scena dovranno essere fissati ai lati della pista ed avere una base sufficientemente ampia per essere stabili. Se queste attrezzature presentano parti in legno, esse non dovranno essere spezzate o essere soggette a scheggiamento.

Il colore degli accessori di scena dovrà essere compatibile con le facoltà visive dell'animale e consentirgli di distinguerlo in contrasto con il fondo scena, considerato che la maggior parte degli animali non riconosce specificatamente i colori. Gli accessori di scena utilizzati negli spettacoli non dovranno contenere disegni circolari che ne spezzino i contorni, rendendoli, in tal modo, meno visibili per l'animale. Lo stesso dovrà valere per l'interno della pista del circo.

Nessuno strumento d'addestramento o di comando dovrà essere utilizzato in modo

tale da infliggere dolore, danno fisico o sofferenza all'animale. Verghe e altri tipi di canne potranno essere utilizzati per spronare, guidare un animale e produrre rumori di stimolo, ma non dovranno in nessun caso essere impiegati per colpirlo. Lunghe briglie e fruste potranno essere utilizzate esclusivamente per guidare un animale. Le attrezzature che gli animali potranno utilizzare nel corso della loro attività addestrativi dovranno essere di facile utilizzo e presentare caratteristiche tali da escludere qualsiasi rischio di danni fisici.

L'attività di addestramento dovrà rispettare le normali attitudini comportamentali degli animali nel loro ciclo biologico quotidiano.

Gli addestratori dovranno interrompere immediatamente la sessione di addestramento qualora l'animale manifesti un calo di attenzione o segni di affaticamento.

Le tecniche di addestramento dovranno consistere in esercizi e movimenti corporei compatibili con le capacità fisiche sviluppate dell'animale. Gli animali non dovranno eseguire movimenti che possano incrementare il rischio di danni fisici. Tutte le manovre dovranno configurarsi come sviluppo di comportamenti naturali.

Le sessioni di allenamento dovranno essere aperte agli spettatori interessati. Per queste sedute potrà essere corrisposto un biglietto d'ingresso.

Art. 2

Nel corso dello spettacolo gli animali potranno indossare costumi di scena purché questi non ledano la loro dignità esponendoli alla derisione e/o al compatimento.

Gli animali dovranno essere ritirati dagli spettacoli ad un'età adeguata che consenta loro una prosecuzione di vita dignitosa. In nessun caso dovranno essere abbandonati e potranno continuare a viaggiare con gli spettacoli. L'alloggiamento e il trattamento di questi animali dovrà rispettare i requisiti applicabili agli animali ancora professionalmente attivi.

Art. 3

Tutti gli animali utilizzati per il contatto con il pubblico dovranno essere valutati da addestratori qualificati, con lo scopo di garantirne la compatibilità con l'utilizzo scenico desiderato.

Il contatto con il pubblico dovrà avvenire sotto la diretta supervisione di addestratori e conduttori qualificati.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE TECNICO PROFESSIONALI DEGLI ADDESTRATORI, CONDUTTORI E ADDETTI AGLI ANIMALI

1. Scuola o professionale e attestato di frequenza

2. Commissione Amministrativa giudicante

*3. Rilascio Certificato di capacità e/o Attestato di qualifica professionale da parte del
Prefetto*

Art. 1

Tutti coloro che vorranno detenere, custodire e addestrare animali per fini professionali, circensi e di spettacolo, saranno obbligati a frequentare un corso specifico presso una scuola professionale. Attualmente, in attesa di un riconoscimento legale delle autorità a livello nazionale, l'unico Centro Scuola professionale è sito presso il "**Centro addestramento animali**" del Sig. Gaetano Montico in Latina, Strada Acque Alte Km. 0,500. Il corso avrà una durata minima di trenta ore articolate in un periodo indicativo di quattro mesi. Le lezioni comprenderanno esercitazioni teorico-pratiche e l'utilizzo di un questionario composto da 200 domande a risposta multipla, con un modulo specifico di 40 quesiti relativi alla conoscenza delle norme giuridico amministrative vigenti in materia e le restanti 160 domande suddivise per singole specie animali. Il questionario, attualmente in fase di elaborazione, verrà allegato e considerato parte integrante della presente proposta. Al termine del corso verrà rilasciato ai candidati un attestato di frequenza.

Art. 2

Completato il corso professionale, una apposita Commissione Amministrativa, istituita presso le singole Prefetture competenti per territorio, e composta da professionisti circensi con esperienza almeno trentennale nel settore dell'addestramento degli animali, ivi comprese le singole specie indicate nel corso sopra descritto, medici veterinari, docenti universitari, funzionari amministrativi e tecnici del settore fornirà al Prefetto, in ragione della valutazione del percorso formativo professionale svolto dal candidato e del curriculum vitae allegato, un parere motivato sul rilascio del certificato di capacità e /o qualifica professionale. Il certificato verrà rilasciato dal Prefetto competente sul territorio. Questa procedura si ispira, per analogia e con fonti giuridiche adattate mediante un'interpretazione estensiva, a quella che disciplina il rilascio dell'autorizzazione prefettizia con la quale si autorizza il richiedente a detenere animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3

Tale attestazione verrà rilasciata per una particolare specie o gruppo di specie animali, in base alla tipologia di risposte selezionate a scelta dal candidato nel questionario. Qualora il candidato risponda correttamente a tutto il modulo, gli verrà attribuito un certificato generale di capacità per tutte le specie oggetto del corso professionale.

L'attestazione è personale e verrà concessa per un periodo triennale, con possibilità di rinnovo, previo monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dal possessore. Dopo il primo rinnovo l'autorizzazione verrà considerata definitiva.

L'attività con gli animali potrà avvenire solamente dopo l'ottenimento dell'attestazione. Gli addetti e/o gli apprendisti potranno entrare in contatto con gli animali esclusivamente sotto il controllo, la supervisione e la responsabilità di un professionista autorizzato.

TITOLO V

PROFILI GIURIDICO AMMINISTRATIVI

- 1. Conservazione della documentazione*
- 2. Applicazione e osservanza delle norme*
- 3. Sanzioni*

Art. 1

I gestori di circo che detengono animali e i promotori e organizzatori di spettacoli dovranno iscriversi nel registro istituito in base al Regolamento (CE) N. 1739/2005 della COMMISSIONE del 21 ottobre 2005.

I requisiti contemplati negli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento (CE) N. 1739/2005 della COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 dovranno essere applicati solo nei casi di spostamento transfrontaliero.

Gli spettacoli dovranno tenere e conservare i registri e gli inventari previsti, in conformità degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento (CE) N. 1739/2005 della COMMISSIONE del 21 ottobre 2005.

I circhi e gli spettacoli con gli animali dovranno possedere obbligatoriamente il certificato di esibizione itinerante (Travelling Exhibition Certificate) o altri premessi relativi agli animali soggetti alla Convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of

fauna and flora) relativamente a qualsiasi spostamento internazionale disciplinato dalla CITES.

Art. 2

Il gestore del circo sarà responsabile dell'applicazione delle norme indicate nel presente codice.

Gli addestratori di animali risponderanno, su base individuale, dell'osservanza dei requisiti previsti nell'autorizzazione professionale e di tutte le altre disposizioni ad essa applicabili e collegate.

Ogni spettacolo con animali dovrà essere controllato almeno due volte all'anno da ispettori veterinari autorizzati dalle autorità competenti al fine di valutare la salute e il benessere degli animali. Le ispezioni non dovranno essere annunciate preventivamente. L'ispettore dovrà documentare l'esito dell'ispezione con apposito verbale.

Art. 3

Ogni infrazione alle norme del presente codice potrà dar luogo alla segnalazione alle autorità amministrative e di polizia giudiziaria competenti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

La sospensione e la revoca del **certificato e attestato professionale** sarà decisa dalla Commissione amministrativa competente al rilascio del documento.

I professionisti del settore saranno tenuti al rispetto di tutte le norme civili ed amministrative in materia vigenti sul territorio nazionale.

La responsabilità penale per i fatti commessi nell'esercizio dell'attività professionale è personale.

ALLEGATI

(N.B. : per ragioni compilative gli allegati di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 sono acclusi con la sola prima pagina indicante tema ed oggetto specifico del provvedimento)

1) Legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”

2) Regolamento (CE) N. 338/97 del CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie, della flora e delle fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

3) Regolamento (CE) N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

4) Regolamento (CE) N. 1/2005 del CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) n.1255/97

5) Regolamento (CE) N. 1739/2005 della COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 “che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri”

6) Decreto Repubblica Francese 5 aprile 2011: testo generale e parte regolamentare